



Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)

Modifica del 18 novembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 1993¹ sull'assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 28a cpv. 1

¹ Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 355 franchi.

Art. 28b Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell'assicurazione di base facoltativa

Per gli assicurati dell'assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a 40 franchi al mese.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 833.11

